

Circolare n. 19803

Roma 3 novembre 1999

ALLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Con circolare del 2 agosto 1999, il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha emanato le direttive per l'aggiornamento delle iscrizioni effettuate ai sensi del D.M.324/92. Come è noto, tale aggiornamento è previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto 28 aprile 1998, n. 406.

In particolare, la circolare del Comitato dispone che le imprese interessate debbono presentare le appendici alle polizze fidejussorie già prestate ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi del D.M. 324/91 con l'indicazione delle nuove categorie e classi di iscrizione di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 406/91.

Sul punto alcune Sezioni regionali hanno richiesto a questo Servizio di precisare se, nel caso in cui l'aggiornamento comporti la diminuzione dell'importo garantito dalla fidejussione già prestata ai fini dell'iscrizione ai sensi del D.M. 324/91, sia sufficiente la presentazione di appendici contenenti solamente le citate variazioni.

Al riguardo questo Servizio ritiene che, nel caso rappresentato, l'appendice alla fidejussione, oltre ai dati riguardanti le nuove categorie e classi d'iscrizione, deve esplicitamente riportare che il maggiore importo per il quale era stata presentata la garanzia finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi del D.M. 324/91 rimane disponibile per un ulteriore periodo di un anno (se la fidejussione è stata prestata ai sensi del D.M.10 maggio 1994) o di due anni (se la fidejussione è stata prestata ai sensi del D.M. 8 ottobre 1996) a decorrere dalla data di accettazione dell'appendice nel corso dei quali il Ministero può avvalersi dell'importo stesso limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della sua efficacia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Gianfranco Mascazzini